

Scheda 2.1

Natura - Decreto Legislativo

Estremi - 18 maggio 2001, n. 228 (art. 4)

Titolo - Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 - Esercizio dell'attività di vendita (art. 4)

Pubblicazione - Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2001 - Supplemento Ordinario n. 149

Settore tematico - Trasformazione e vendita diretta dei prodotti

Categoria - Norma quadro

Sintesi del contenuto - L'art. 4 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 riforma e amplia la disciplina della vendita diretta dei prodotti effettuata dagli imprenditori agricoli, in precedenza regolata dalla Legge n. 59/1963, successivamente abrogata (DL 25 giugno 2008, n. 112). In particolare, rispetto alla normativa precedente, consente la vendita anche di prodotti non propri purchè in misura inferiore alla vendita dei prodotti propri e la possibilità di consumazione sul posto dei prodotti acquistati. Prevede inoltre semplificazioni amministrative, prendendo in considerazione anche il commercio elettronico. E' confermata la non applicabilità alla vendita diretta delle norme per gli esercizi commerciali (D. L.vo 31 marzo 1998, n. 11 - Vedi scheda 2.2), purchè i ricavi provenienti dalla cessione di prodotti non propri non siano superiori a 160 mila euro per gli imprenditori individuali e 4 milioni di euro per le società.

Collegamento al testo - Ricerca su www.normattiva.it/ricerca/semplice